



**NOTAIO
GASPARE MAZZARA**

Rep. n. 31519

Racc. n. 15505

Rettifica di verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di maggio, alle ore diciassette e minuti trenta.

A San Cataldo, nel mio studio in piazza della Repubblica n. 7.

Innanzitutto a me dottor Gaspare Mazzara, notaio in San Cataldo, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Caltanissetta e Gela.

È presente

Il dottor COLALEO Lorenzo, nato a Catania (CT) il 17 ottobre 1960, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente Regionale e legale rappresentante dell'Associazione "A.N.P.A.S. - Comitato Regionale Sicilia", con sede legale a Enna (EN) in via Sardegna n. 36, 94100 Enna, codice fiscale comunicato 97070810821, iscritta al Registro Regionale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con D.D.G. n. 325 del 25 giugno 2008.

Detto comparso, della cui identità personale, qualità e poteri io notaio sono certo, mi fa richiesta perchè riceva il presente atto al quale

premette:

a) l'assemblea degli associati della predetta associazione "A.N.P.A.S. - Comitato Regionale Sicilia", con sede legale a Enna (EN) in via Sardegna n. 36, con delibera del 24 ottobre 2020 di cui al verbale da me notaio ricevuto in pari data, annotato ai numeri 29.739/14.414 di repertorio e di raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Caltanissetta il 5 novembre 2020 al n. 2716 serie 1T, ha deciso l'adeguamento dello statuto alle nuove norme in materia di Enti del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e sue modifiche e integrazioni nonché la modifica, l'integrazione e l'ampliamento dell'oggetto sociale, le modifiche alla governance dell'ente e le modifiche strumentali e correlate, e ha statuito inoltre di delegare al Presidente del Regionale pro tempore tutti i necessari poteri per procedere alle rettifiche, modifiche e/o integrazioni che dovessero essere richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

b) l'articolo 28 dello statuto sociale approvato in detta assemblea è il seguente:

"In caso di scioglimento dell'ANPAS Sicilia O.D.V. il suo patrimonio è destinato ad ANPAS nazionale.";

c) con nota pervenuta a mezzo posta elettronica certificata del 2 maggio 2022 l'Ufficio Sicilia del RUNTS ha sospeso l'iscrizione nel predetto Registro perchè detto articolo contrasta con quanto disposto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) che prevede:

"1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45,

Registrato a

Caltanissetta

il 30/05/2022

al n. 1637

serie 1T



comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.";

d) occorre pertanto adeguare il testo dell'articolo 28 dello statuto per renderlo conforme al citato 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Tutto ciò premesso il comparente dottor Colaleo Lorenzo, nella indicata qualità, rettifica la delibera della associazione "A.N.P.A.S. - Comitato Regionale Sicilia", con sede legale a Enna (EN) in via Sardegna n. 36, del 24 ottobre 2020 di cui al verbale da me notaio ricevuto in pari data, annotato ai numeri 29.739/14.414 di repertorio e di raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Caltanissetta il 5 novembre 2020 al n. 2716 serie 1T, e dichiara che l'articolo 28 dello statuto della associazione allegato al verbale stesso deve intendersi così modificato:

"Articolo 28

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale."

Il comparente mi consegna la copia dello statuto aggiornato con la modifica dell'articolo 28 come sopra effettuata, statuto che si allega al presente atto sotto lettera "A".

Le spese del presente atto, sue conseguenti e dipendenti sono a carico dell'A.N.P.A.S. - Comitato Regionale Sicilia", con sede legale a Enna (EN)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, modificato dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018.

Mi esonera il comparente dal dare lettura dell'allegato che dichiara di ben conoscere.

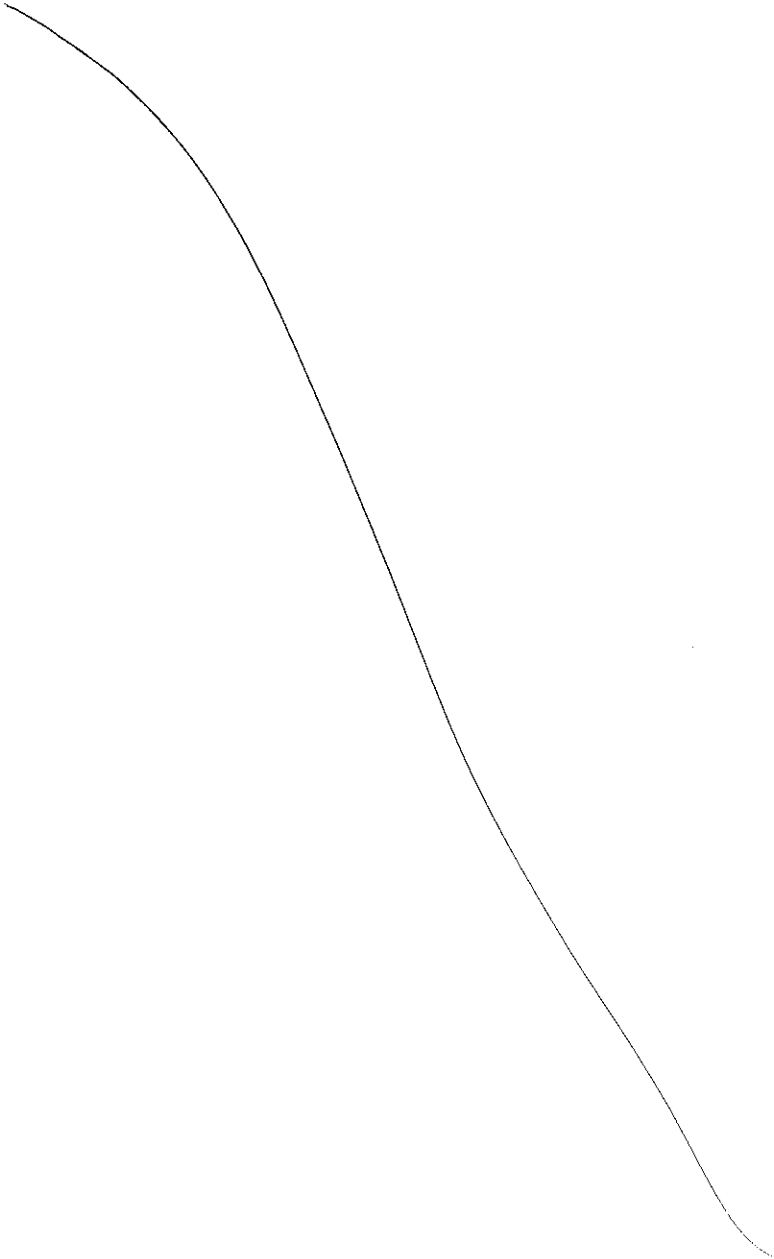
Il comparente, acquisite le informazioni fornite da me notaio ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati cosiddetti "sensibili" nonché i dati cosiddetti "personali", presta il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari ai fini del presente atto, consentendone le comunicazioni a tutti gli uffici comunque competenti e la conservazione ai sensi delle vigenti norme nell'espletamento della funzione notarile.

Infine il comparente dichiara di essere stato informato dei diritti a lui spettanti ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003, dell'obbligatorietà delle comunicazioni sopra indicate e, ancora, che i dati stessi verranno trattati ai soli fini e nei limiti di cui sopra, secondo il codice di deontologia professionale, a cura di me notaio, quale responsabile del trattamento, e dei suoi dipendenti. Il presente atto è stato da me notaio letto al comparente, che lo approva.

Scritto sotto la mia direzione con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno in cinque pagine fin qui di due fogli.

Si sottoscrive alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Firmato: Lorenzo Colaleo, Gaspere Mazzara notaio.



ALLEGATO "A" AL N. 31.519/15.505 DI REP.

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituito il Comitato Regionale ANPAS Sicilia sotto la denominazione "ANPAS Comitato Regionale Sicilia Organizzazione di Volontariato", in forma breve "ANPAS Sicilia O.D.V.", o "ANPAS Sicilia". Di esso fanno parte tutte le associate Anpas presenti sul territorio regionale della Sicilia.

Articolo 2

NATURA GIURIDICA DEL COMITATO REGIONALE ANPAS SICILIA ODV

1 - L'"ANPAS Sicilia O.D.V." è articolazione di livello regionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in forma breve ANPAS), movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale delle Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911), autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane.

2 - È scopo e missione istituzionale di "ANPAS Sicilia O.D.V." la costruzione di una Società più giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona attraverso l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base della convivenza umana.

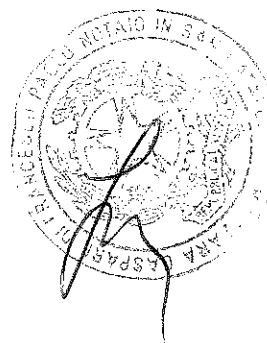
L'"ANPAS Sicilia O.D.V." partecipa agli obiettivi universali della pace, dell'educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e tutela dell'ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili.

3 - Essa fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell'uguaglianza, del pluralismo e della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi come tale quella prestata dalle persone in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4 - "ANPAS Sicilia O.D.V." e le sue associate si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione.

5 - "ANPAS Sicilia O.D.V." è dotato di piena autonomia giuridica, svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto delle attività delle associate, promuove la rappresentatività della Rete Nazionale presso i soggetti istituzionali in ambito regionale. Prevede la costituzione, nel proprio ambito, di organismi provinciali e/o di zona, d'intesa con le Associate interessate.

Articolo 3



SEDE

- 1 - La sede legale e amministrativa di "ANPAS Sicilia O.D.V." è fissata nella città di Enna (EN) per la sua centralità nella Regione Sicilia.
- 2 - Il Consiglio Regionale potrà altresì fissare una sede di rappresentanza, anche presso una organizzazione associata, nella città di Palermo (PA) quale città capoluogo della Regione Sicilia.

Articolo 4 SIMBOLO

- 1 - Il simbolo "ANPAS Sicilia O.D.V." è la croce rossa, bianca e verde dell'ANPAS con la dicitura "Anpas Sicilia".
- 2 - Il Comitato Regionale vigila sull'utilizzo del simbolo da parte delle associate nell'ambito della disciplina stabilita dagli Organi Nazionali dell'ANPAS.

Articolo 5 FINALITA' ED ATTIVITA'

- 1 - Sulla base dei principi e degli scopi dello Statuto Nazionale ANPAS, l'"ANPAS Sicilia O.D.V.", si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in ambito regionale, di una o più attività di interesse generale ai sensi della vigente legislazione, e in particolare:
 - a. coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto delle associate siciliane e delle loro attività di interesse generale, nell'ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
 - b. servizi strumentali alle associate e ad enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte;
 - c. promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sanitario, sociale, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
 - d. promozione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi sociali, sanitari e assistenziali;
 - e. promozione, organizzazione, coordinamento e gestione delle attività in tutti gli ambiti della protezione civile;
 - f. educazione, istruzione e formazione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - h. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale custodito nell'archivio storico dell'"ANPAS Sicilia O.D.V." e delle associate;

- i. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- j. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e di aiuto reciproco;
- k. costituzione e coordinamento di gruppi di giovani quali soggetti portatori di cittadinanza attiva;
- l. educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni
- m. tirocini per percorsi formativi in campo sociale, sanitario e di protezione civile;
- n. formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- o. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- p. accoglienza umanitaria e integrazione sociale di stranieri;
- q. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- r. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2 - Come articolazione territoriale della Rete Associativa Nazionale ANPAS, l'"ANPAS Sicilia O.D.V." prende parte alle attività di:

a) monitoraggio delle attività delle Associate, anche riguardo al loro impatto sociale, pure attraverso quanto previsto dallo Statuto Nazionale;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica, nei confronti delle associate;

3 - Per il perseguimento delle proprie finalità l'"ANPAS Sicilia O.D.V." può svolgere attività di raccolta fondi e attività diverse da quelle sopra indicate, nei limiti e con i criteri consentiti dall'articolo 6 del CTS e di eventuali successive modificazioni e integrazioni. Può, inoltre, costituire e partecipare ad enti e organismi locali e promuovere partenariati e protocolli d'intesa con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti privati.

Articolo 6 ASSOCIATE

1 - Possono essere associate all'"ANPAS Sicilia O.D.V.", tramite l'associazione ad ANPAS nazionale, le organizzazioni di volontariato che si ispirano e operano in conformità ai principi di cui all'articolo 1 dello Statuto Nazionale di ANPAS, all'articolo 2 del presente Statuto e al Codice Etico di ANPAS.

2 - Le associate non possono aderire ad altre reti e associazioni nazionali; le stesse possono aderire a reti regionali secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale e dal Regolamento generale.

Articolo 7 AFFILIATE

Sono affiliate ad ANPAS le Organizzazioni con sede nel territorio di riferimento, senza scopo di lucro soggettivo, anche interassociative e mutualistiche, le quali, non avendo i requisiti per aderire ad ANPAS, ne condividano l'ispirazione e gli obiettivi generali. Le affiliate presenti sul territorio regionale sono invitate, con diritto di parola e senza diritto di voto, alle Assemblee dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.". Il Regolamento Generale di ANPAS Nazionale e il Regolamento Regionale disciplinano le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione.

Articolo 8 STRUTTURA

- 1 - "ANPAS Sicilia O.D.V." è organizzata su due livelli: il Comitato Regionale e i Coordinamenti Provinciali;
- 2 - Il Comitato Regionale è dotato di organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento propri;
- 3 - I Coordinamenti Provinciali e/o di zona sono il raccordo tra il Comitato Regionale, dal quale dipendono, e le associate. Gli stessi non hanno autonomia giuridica organizzativa e patrimoniale propria. Eleggono un loro coordinatore che rappresenta il Coordinamento nel Consiglio Regionale.

Articolo 9 SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE

- 1 - L'"ANPAS Sicilia O.D.V.", quale articolazione di ANPAS Nazionale e rappresentante territoriale delle associate, tiene rapporti istituzionali a livello regionale, promuove e gestisce servizi di dimensione regionale per le associazioni e individua le politiche regionali, elabora progetti regionali e, di concerto con la Rete ANPAS Nazionale, sviluppa il movimento nelle Province e nei territori dove essa è debole o assente, promuove l'immagine unitaria del movimento in Sicilia, esercita il controllo delle Pubbliche Assistenze affiliate.
- 2 - L'"ANPAS Sicilia O.D.V." rappresenta ANPAS nazionale e realizza gli obiettivi regionali e nazionali.
L'"ANPAS Sicilia O.D.V." espleta attività di controllo di tutte le Pubbliche Assistenze in campo amministrativo e contabile attraverso i propri Uffici e il Revisore Legale.

Articolo 10 PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO

- 1 - L'"ANPAS Sicilia O.D.V." riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le Associazioni od Organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il Movimento che esso realizza.
- 2 - I tesserati delle Associate ANPAS possono costituire, nell'ambito delle Associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

Articolo 11

REQUISITI DELLE ASSOCIATE

1 - L'associata dell'"ANPAS Sicilia O.D.V." deve:

- a) costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta, intendano contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività;
- b) orientare il proprio impegno verso scopi e obiettivi di rinnovamento civile, sociale, e culturale e nell'affermazione dei valori di solidarietà popolare;
- c) svolgere, prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 4 dello Statuto Nazionale ANPAS e all'articolo 5 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei volontari associati;
- d) fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla costituzione;
- e) impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- f) stabilire i requisiti per l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, esplicitando diritti e doveri degli associati e i criteri di esclusione;
- g) utilizzare le proprie risorse prevalentemente a fini di solidarietà;
- h) adottare il Codice Etico di ANPAS nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Generale.



Articolo 12

DIRITTI DELLE ASSOCIATE

Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla normativa vigente, ha diritto a:

- partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
- fruire della tutela e dei servizi offerti ai diversi livelli;
- esaminare i libri sociali a istanza scritta indirizzata al Presidente dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.", la quale nei successivi quindici (15) giorni può limitarne l'accesso per motivi di riservatezza.

Articolo 13

DOVERI DELLE ASSOCIATE

1 - Le associate, oltre ai doveri previsti dalla normativa vigente, devono:

- a - Rispettare le norme statutarie e regolamentari Nazionali e Regionali e i deliberati del Congresso Nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;
- b - Adempiere ai deliberati e alle disposizioni del Consiglio Regionale e della Direzione Regionale;

con norme statutarie e regolamentari,

4.1 Nel caso in cui l'associata non si adegui al rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari, dei deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede regionale e nazionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato e comunque qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all'ANPAS, l'"ANPAS Sicilia O.D.V." può sottoporre l'associazione ad un periodo di affiancamento per verificare il mantenimento dei requisiti di adesione e per l'adozione di eventuali azioni migliorative.

4.2. Ove necessario, l'"ANPAS Sicilia O.D.V." prescrive all'associazione un protocollo di comportamento dando un termine per adeguarsi. Trascorso inutilmente detto termine, l'"ANPAS Sicilia O.D.V." trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l'esclusione dell'associata. La delibera di esclusione emanata dal Consiglio Nazionale comporta l'esclusione dell'associata anche dall'"ANPAS Sicilia O.D.V.".

5 - Cessata attività o scioglimento

Accertata la cessazione dell'attività dell'associata per un periodo superiore a un (1) anno o accertato l'avvenuto scioglimento dell'associata, il Presidente Regionale propone al Consiglio Nazionale la delibera di perdita della qualità di associata. La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal Consiglio Nazionale comporta la cancellazione dell'associata.

Articolo 15 PATRIMONIO

L'"ANPAS Sicilia O.D.V." ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo.

Esso è costituito:

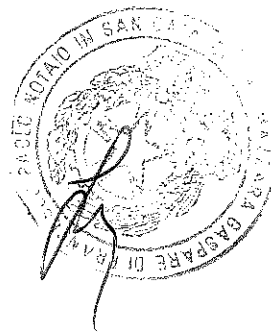
- a) da beni mobili e immobili, di proprietà dell'"ANPAS Sicilia O.D.V." pervenuti a qualsiasi titolo;
- b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
- c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la distribuzione degli utili in qualunque forma.

Articolo 16 ENTRATE

1 - Le entrate dell'"ANPAS Sicilia O.D.V." sono costituite da:

- a) quote annuali versate dalle associate quale contributo obbligatorio, stabilite dalla Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Regionale, costituite da una quota fissa, comprensiva della parte da versare ad ANPAS Nazionale, determinata in base al fabbisogno necessario allo svolgimento delle funzioni dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.", al numero di soci e volontari, alle sedi possedute, agli automezzi di proprietà e/o a qualunque titolo posse-



duti dall'Associazione affiliata, dai proventi di eventuali convenzioni siglate attraverso l'"ANPAS Sicilia O.D.V.", nonché attraverso una percentuale, che stabilirà l'Assemblea su proposta del Consiglio Regionale, sui bilanci presentati dalle associate.

- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi volontari di enti pubblici e privati;
- d) sovvenzioni;
- e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi e/o dalla gestione di attività comuni previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- f) rimborsi spese derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- g) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati dall'"ANPAS Sicilia O.D.V." a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale in accordo con le associazioni interessate;
- h) entrate che a qualsiasi titolo pervengano all'"ANPAS Sicilia O.D.V." secondo la normativa vigente;
- i) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- l) rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi;
- m) proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- n) proventi derivanti da attività diverse secondo la normativa vigente.

2 - L'anno sociale e amministrativo ha inizio il giorno uno (1) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre.

Articolo 17

ORGANI DEL COMITATO REGIONALE

1 - Sono organi dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.":

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) Il Consiglio Regionale;
- c) Il Presidente Regionale;
- d) La Direzione Regionale;
- e) Il Collegio Regionale Revisori dei Conti, che opera quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS, ove la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria per legge;
- f) Il Collegio Regionale dei Probiviri;

2 - Tutte le cariche sono gratuite, ad esclusione, eventualmente, di quella del Revisore Legale.

Ai membri degli organi dell'"ANPAS Sicilia O.D.V." possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Regionale all'inizio del suo mandato.

Articolo 18

ASSEMBLEA REGIONALE

1 - L'Assemblea Regionale è composta da un delegato per ogni associata. Le associate che abbiano un numero di soci al trentuno (31) dicembre dell'anno precedente, superiore a cinquecento

(500) hanno diritto ad un (1) delegato in più.

2 - Non possono nominare delegati le Associazioni od Organizzazioni che siano state sospese ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Generale o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti.

3 - Non possono, altresì, nominare delegati le Associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'articolo 8 dello Statuto Nazionale relativamente all'anno precedente.

4 - Le Associazioni ammesse nell'anno in corso nominano delegati solo se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.

5 - L'assemblea viene convocata dal Presidente Regionale nei casi previsti dallo Statuto. Essa può venire convocata anche ogni qual volta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno e deve essere altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un quarto delle associazioni facenti parte dell'"ANPAS Sicilia O.D.V."

6 - La convocazione è effettuata dal Presidente Regionale e inviata con posta elettronica certificata (PEC) e con pubblicazione sul sito web dell'"ANPAS Sicilia O.D.V." almeno trenta (30) giorni prima della data fissata, tranne per motivi che riportino caratteri di urgenza.

7 - Le associate possono farsi rappresentare in assemblea da un'altra associata. La stessa associata non può rappresentare in assemblea più di una (1) associata.

Articolo 19

ASSEMBLEA ORDINARIA

1 - L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo (completo di nota integrativa e relazione sulla gestione) e preventivo si tiene entro la fine del mese di aprile di ogni anno.

2 - L'assemblea viene convocata altresì in occasione del Congresso Nazionale. L'Assemblea Regionale:

a) fissa le linee generali di indirizzo dell'attività dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.", stabilendo gli obiettivi da raggiungere nell'anno;

b) elegge e revoca il Consiglio Regionale, l'Organo di Controllo Unico (Revisore Unico) e il Collegio Regionale dei Probiviri dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.";

c) in prossimità del Congresso Nazionale elegge un Consigliere Nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l'elezione del Consiglio Nazionale e degli altri Organismi in sede di Congresso;

d) sempre in prossimità del Congresso Nazionale nomina altresì, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il trentuno (31) dicembre dell'anno precedente, un (1) delegato per i primi duemilacinquecento (2.500) associati a cui si aggiunge un (1) delegato ogni ulteriore diecimila (10.000) associati;

e) l'Assemblea Regionale approva il regolamento elettorale per l'elezione degli organi statutari che garantisce la rappresentanza

in Consiglio Regionale degli organismi provinciali e/o di zona costituiti.

f) approva i bilanci consuntivi e preventivi dell'"ANPAS Sicilia O.D.V." nonché il bilancio sociale al raggiungimento della soglia di legge;

g) delibera le quote annuali delle associate, su proposta del Consiglio Regionale, tenendo conto di quanto dovrà essere versato al livello nazionale e dei fabbisogni necessari per le attività dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.";

h) indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'ANPAS;

i) delibera inoltre sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

3 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno, qualora siano presenti almeno un quinto dei delegati. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 20

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei delegati. Essa delibera in ordine alle modifiche dello statuto dell'"ANPAS Sicilia O.D.V." nonché in ordine allo svolgimento delle attività diverse ai sensi articolo 6 del CTS con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Delibera, inoltre, in ordine al proprio scioglimento e alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Articolo 21

CONSIGLIO REGIONALE

1. - Il Consiglio Regionale è composto da cinque (5) a trentuno (31) componenti. Tale numero varia in misura di un componente ogni due (2) associate presenti sul territorio regionale oltre al Coordinatore provinciale di quelli regolarmente costituiti.

L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'articolo 2382 del Codice Civile.

2. - I Consiglieri Regionali espressi dai Coordinamenti di cui all'art. 8 sono comunque in numero inferiore ai Consiglieri eletti su base regionale.

3. - Il Consiglio Regionale dura in carica per quattro (4) anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente Regionale o anche su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

4 - Il Consiglio Regionale:

a) elegge e revoca il Presidente Regionale;

b) su proposta del Presidente, elegge e revoca il Vice Presidente e gli altri membri della Direzione di cui determina i poteri;

c) determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi in-

dicati dagli organismi nazionali;

d) ha la gestione finanziaria dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.";

e) assume il ruolo di referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;

f) propone l'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive;

g) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate nonché vigila sul permanere dei requisiti per i quali le associate fanno parte dell'ANPAS e prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento dando un termine entro il quale adeguarsi e, trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti a livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;

h) redige il bilancio consuntivo annuale, completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione, e il bilancio preventivo in base al fabbisogno accertato;

i) promuove, d'intesa con le Associate interessate, la costituzione di organismi provinciali e/o zonali;

l) propone all'Assemblea le quote sociali obbligatorie da versare da parte delle Pubbliche Assistenze sulla base di quanto dovrà essere versato a livello nazionale e del fabbisogno necessario per le attività regionali;

m) su richiesta della Direzione Nazionale esprime parere sulle deliberazioni concernenti la disciplina dell'utilizzazione del simbolo associativo, come previsto dall'articolo 17, lettera g, dello Statuto Nazionale;

n) nomina il Direttore Sanitario dell'"ANPAS Sicilia O.D.V." scelto anche fra non soci di una associata;

o) vigila, anche attraverso incarichi ai coordinamenti provinciali, sul permanere dei requisiti delle associate;

p) delibera, qualora sia necessario, un periodo di affiancamento delle associate per le opportune verifiche del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 9 dello Statuto Nazionale e dell'articolo 11 dello Statuto Regionale e per adottare eventuali azioni migliorative secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale;

q) propone all'Assemblea straordinaria lo svolgimento dei tipi di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Articolo 22

COORDINAMENTI PROVINCIALI E/O DI ZONA

1 - Al fine di garantire una rappresentanza territoriale uniforme il Consiglio Regionale istituisce coordinamenti provinciali e/o di zona, in accordo con le Associazioni ivi operanti.

2 - I Coordinamenti sono articolazioni operative dell'"ANPAS Sicilia O.D.V." e svolgono funzioni di coordinamento dell'attività delle associate nell'ambito territoriale di competenza;

3 - I coordinamenti operano, nel rispetto e in attuazione delle linee di indirizzo generale stabilite dal Consiglio Regionale nelle aree della sanità, della sicurezza sociale e della protezione civile e nei settori di intervento ritenuti opportuni dal Consiglio Regiona-

le.

4 - I coordinamenti sono composti da un (1) rappresentante per ogni Associazione presente nel territorio di riferimento.

5 - Le Associazioni eleggono un coordinatore che rappresenta il coordinamento nel Consiglio Regionale.

6 - Il Coordinatore rappresenta le esigenze delle Associate agli Enti Istituzionali, fermo restando che la rappresentanza del Coordinamento e la stipula delle convenzioni sono comunque in capo all'"ANPAS Sicilia O.D.V.". Il Coordinamento decade con la scadenza del mandato del Consiglio Regionale dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.".

Articolo 23 PRESIDENTE REGIONALE

1 - Il Presidente Regionale ha la direzione dell'"ANPAS Sicilia O.D.V." che esercita con la collaborazione della Direzione Regionale e svolge le seguenti funzioni:

- a) è il legale rappresentante dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.";
- b) convoca e presiede la Direzione Regionale e il Consiglio Regionale, e in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente;
- c) può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;
- d) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;
- e) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Regionale;
- f) propone al Consiglio Regionale il nominativo del Vice Presidente e quelli dei componenti la Direzione Regionale;
- g) può affidare la responsabilità di singoli settori o eventuali deleghe ai componenti della Direzione Regionale;

2 - Il Presidente Regionale dura in carica quattro (4) anni.

Articolo 24 DIREZIONE REGIONALE

1 - La Direzione Regionale è composta da tre (3) a nove (9) componenti fra cui il Presidente e il Vice Presidente. Ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, possono essere nominati componenti esterni al Consiglio Regionale in misura non superiore a un terzo della composizione totale della Direzione Regionale. Dura in carica per quattro (4) anni salvo revoca del Presidente Regionale e/o del Consiglio Regionale.

Esso collabora con il Presidente Regionale nella sua attività e attua i deliberati del Consiglio Regionale e cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.

Spetta alla Direzione Regionale:

- a) l'attuazione pratica di quanto deliberato dal Consiglio Regionale per raggiungere gli obiettivi da questo fissati;
- b) proporre all'Assemblea Regionale la nomina di un eventuale Revisore Legale se non presente tra gli eletti nonché i professio-

nisti per la eventuale nomina dell'Organo di Controllo, se costituito;

c) curare la gestione organizzativa dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.";

d) predisporre i piani e i progetti di iniziativa da sottoporre al Consiglio Regionale;

e) curare la gestione finanziaria del livello Regionale e vigilare sui bilanci da sottoporre all'esame degli organi competenti;

f) predisporre il bilancio sociale dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.";

g) curare i rapporti con le Associate e con i Coordinamenti Provinciali. 2. - La Direzione designa un proprio segretario.

Articolo 25

COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza e al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

2 - È composto da tre (3) Revisori effettivi e due (2) supplenti scelti anche fra non soci di un'associata.

3 - Esso dura in carica quattro (4) anni e nella sua prima riunione elegge il Presidente.

4 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto e opera quale organo di controllo ai sensi dell'articolo 30 del CTS qualora la nomina di un organo di controllo sia obbligatoria per legge. In quest'ultimo caso può essere sostituito, in tutte le sue funzioni, su scelta dell'Assemblea Regionale, da un organo di controllo monocratico.

5 - Al verificarsi del superamento dei limiti di cui all'art. 31, primo comma, del CTS, l'organo di controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti. Resta ferma, in alternativa, la facoltà dell'Assemblea di nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione.

Articolo 26

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

1 - Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da tre (3) a cinque (5) componenti, che durano in carica per quattro (4) anni, e nella sua prima riunione elegge il Presidente.

2 - Esso delibera:

a) sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle Associate e dagli organi dell'"ANPAS Sicilia O.D.V.";

b) sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dal Consiglio Regionale.

Articolo 27

DECADENZA DELLE CARICHE

1 - Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatta salva l'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti e/o all'Organo Unico di Revisione.

2 - Decade dalla carica di componente del Consiglio Regionale o di componente del Collegio dei Probiviri quel componente che non intervenga a due (2) sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere Regionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.

3 - La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri Regionali. Nella prima seduta utile il Consiglio Regionale provvede alla sostituzione del componente decaduto con il primo dei non eletti.

Articolo 28

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 29

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto Nazionale e al Regolamento Generale dell'ANPAS nonché alle leggi e norme vigenti.

Certifico io sottoscritto dott. Gaspare Mazzara
Notaio in San Cataldo, la presente copia conforme all'originale
che rilascio per uso Pate
San Cataldo li 13 0 MAG 2022

Gaspare Mazzara

